

Comune di San Vincenzo (LI)

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI SAN VINCENZO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Redattore:

Ing. Marco Sarri

collaboratori:

Dott. Luca Nencini

Ing. Stefania Sorresina

versione

01-200115 - aggiornamento con osservazioni

sundaymorning – studio di architettura & ingegneria

Via Aurelia 32B – 57022 Donoratico LI – 3385814727 – 3471383019 – studio@sundaymorning.it

TITOLO I - NORME GENERALI E ZONAZIONE ACUSTICA	4
Art. 1 - campo di applicazione	4
Capo 1 – CLASSI ACUSTICHE	4
Art. 2 - Piano Comunale di Classificazione Acustica	4
Art. 3 - valore limite delle sorgenti sonore	5
Art. 4 - ricettori sensibili	7
Art. 5 - nidi domiciliari	7
Capo 2 – SORGENTI SONORE	8
Art. 6 - Definizioni	8
Art. 7 - Piani di Risanamento Acustico	8
Art. 8 - Piani Aziendali di Risanamento Acustico (PdRA)	8
TITOLO II - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO, VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO E VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.	9
Art. 9 - Campo di applicazione della valutazione previsionale di impatto acustico	9
Art. 10 - Campo di applicazione della Valutazione Previsionale di Clima Acustico e Impatto Acustico	10
TITOLO III - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	12
Art. 11 - Campo di applicazione e definizioni.....	12
Art. 12 - Documentazione	12
TITOLO IV – ATTIVITÀ RUMOROSE DI CARATTERE PERMANENTE.....	13
Art. 13 - Campo di applicazione.....	13
Art. 14 - Classificazione delle attività	13
Art. 15 – Istanza per esercizio di attività rumorosa permanente.....	13
TITOLO V - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE.....	15
Art. 16 - Definizioni e campo di applicazione	15
Capo 1 – SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO	15
Art. 17 – localizzazione delle aree	15
Art. 18 - Modalità di rilascio delle autorizzazioni.....	15
Art. 19 - Limiti massimi, orari ed accorgimenti per la riduzione del disturbo, nelle aree individuate dal PCCA per spettacoli temporanei.....	16
Capo 2 – CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI	16
Art. 20 - orari ed accorgimenti per la riduzione del disturbo da rumore	16
Capo 3 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	17
Art. 21 – Generalità.....	17
Art. 22 - Cantieri edili - provvedimenti di deroga semplificati.....	17
Art. 23 - Autorizzazioni in deroga in forma semplificata per attività temporanee e manifestazioni da svolgersi nelle aree di cui al punto 4.2, lettera c) dell'Allegato 4 al D.P.G.R.T. n. 2/R del 8 gennaio 2014 e s.m.i.	17
Art. 24 - Emergenze.....	19

Art. 25 - Documentazione da presentare per i provvedimenti di deroga semplificati.....	19
Art. 26 - Documentazione da presentare per i provvedimenti di deroga non semplificati.....	19
Art. 27 - Validità della documentazione di deroga semplificata e non semplificata	20
TITOLO VI - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	20
Art. 28 - Macchine da giardino.....	20
Art. 29 - Utilizzo di altoparlanti per pubblicità, vendita e comizi	21
Art. 30 - Cannoncini anti volatili	21
Art. 31 - Macchine agricole	21
Art. 32 - Allarmi acustici	21
Art. 33 – Autolavaggi	21
Art. 34 - Altre attività rumorose	22
TITOLO VII - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI	22
Capo 1 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI.....	22
Art. 35 – definizioni, caratteristiche e documentazione	22
TITOLO VIII - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO	22
Art. 36 - Controlli sulle immissioni di rumore	22
Art. 37 – Sanzioni	22
TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	24
Art. 38 – Abrogazioni e norme di raccordo	24

TITOLO I - NORME GENERALI E ZONAZIONE ACUSTICA

Art. 1 - campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 447/95.

2. Sono esclusi dalla presente disciplina i rumori causati da:

- a) i comportamenti di privati cittadini all'interno delle proprie abitazioni singole o all'interno in condomini (es. installazione di apparecchiature, utilizzo di strumenti musicali, mantenimento di alto volume di impianti di diffusione sonora e/o televisivi, schiamazzi, animali da compagnia, etc.);
- b) cantieri edili/stradali ed operazioni attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche, elettriche, fognature, acqua potabile, gas, etc.) ovvero in situazioni di pericolo o per la salvaguardia dell'incolumità della popolazione (ad esempio interventi di Protezione Civile, etc.);
- c) suono delle campane di chiese;
- d) comizi elettorali, scioperi sindacali o manifestazioni di protesta, regolarmente autorizzati;
- e) manifestazioni pubbliche, comprese le sfilate di carri allegorici, marcia/esibizione di bande musicali cittadine, in occasione di ricorrenze civili (Festa di Carnevale, 25 Aprile, 1° maggio, 2 Giugno, Festa della Toscana, 4 Novembre, etc.), festività patronali, militari ed eventi sportivi, particolarmente significativi per l'Amministrazione Comunale;
- f) manifestazioni di fine anno del 31 dicembre.

3. Le manifestazioni di cui al comma 2 lettera e, dovranno essere individuate attraverso la formazione di uno specifico elenco a seguito di Delibera di Giunta Comunale.

4. Ai fini di cui al comma 1, valgono le definizioni indicate dalla Legge 447/95 e dai relativi Decreti Attuativi.

Capo 1 – CLASSI ACUSTICHE

Art. 2 - Piano Comunale di Classificazione Acustica

1. Ai sensi dell'art 6, comma 1, lettera a) della Legge 447/95, il Comune di San Vincenzo ha provveduto alla suddivisione del proprio territorio, secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14/11/1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

2. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) è redatto nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97, dalla Legge Regionale Toscana 89/98 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.2/R del 08/01/2014 e s.m.i. (Regolamento 38/R/2014) ed è basato sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle classi individuate dal suddetto decreto.

Esse sono definite come segue:

CLASSE I - aree particolarmente protette:

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.2/R del 08/01/2014 e s.m.i. (Regolamento 38/R/2014) specifica che la classificazione di scuole e ospedali in classe I verrà adottata in particolare soltanto ove questa sia effettivamente indispensabile al corretto utilizzo di queste strutture.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali:

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

3. In caso di dubbi interpretativi si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore.

Art. 3 - Valore limite delle sorgenti sonore

I valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 sono riportati nelle successive tabelle.

Valori limite di emissione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (6:00 – 22:00)	Notturno (22:00 – 6:00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree industriali	65	65

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa o in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

Valori limite di immissione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (6:00 – 22:00)	Notturno (22:00 – 6:00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno.

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- nelle aree classificate nella classe VI;
- se il rumore ambientale a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno e se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- al rumore prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori limite di qualità – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (6:00 – 22:00)	Notturno (22:00 – 6:00)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree industriali	70	70

Valori di attenzione - Leq in dB(A)

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di emissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Art. 4 - Ricettori sensibili

1. Rientrano nel campo di applicazione del presente articolo:

- a) gli asili, le scuole, le case di cura, le case di riposo;
- b) i servizi educativi per la prima infanzia, i centri giochi educativi e i centri giochi educativi con genitori, ai sensi del Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 323.

Dal presente articolo vengono esclusi i nidi domiciliari.

2. Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, tutte le aree nelle quali si svolgono le attività di cui al comma precedente, sia pubbliche che private, sono da considerare aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione.

3. Per il periodo di destinazione alle attività di cui al comma 1, al sedime interno dell'edificio e assegnata la classe II e alle pertinenze esterne la classe III, salvo indicazioni più restrittive del PCCA. Tale assegnazione è a carattere temporaneo e decorre dal momento in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione.

4. Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la classificazione acustica determinata sulla base del PCCA. Conclusasi l'attività, decade la classificazione temporanea e torna vigente la classe acustica di PCCA.

5. Per le attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione, il soggetto gestore deve, preliminarmente, presentare apposita Valutazione Previsionale di Clima Acustico che evidenzii il rispetto dei limiti di immissione e di qualità previsti per le classi di cui al comma 3, ovvero riporti le indicazioni sulle misure di mitigazione adeguate a riportare entro tali limiti i livelli di rumore, con la relativa tempistica di realizzazione.

6. In caso si rendano necessarie opere di mitigazione, al termine della loro realizzazione, esse dovranno essere sottoposte a verifica strumentale post operam e dovrà essere presentata apposita relazione tecnica che ne attesti l'efficacia.

7. I gestori delle attività di cui al comma 1, dovranno presentare anche apposita Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, nella quale si tenga conto anche della presenza dei bambini.

8. I gestori delle attività di cui al comma 1 già autorizzate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno presentare apposita Valutazione di Clima Acustico e di Impatto Acustico.

9. Le aree occupate da attività di cui al comma 1 lettera b), in essere al momento della redazione del PCCA, alle quali sia stata assegnata una classe coerente con tale utilizzo, al momento della cessazione di tali attività, assumono la classificazione delle zone circostanti.

Art. 5 - Nidi domiciliari

1. Le strutture diurne per accoglienza minorenni, le strutture residenziali per accoglienza minorenni, le altre strutture per l'infanzia allestiti in locali di immobili esistenti oppure sezioni di scuole inserite all'interno di edifici residenziali o direzionali (es. nidi domiciliari, etc.), mantengono la classe corrispondente alla zona circostante (purché non si tratti delle classi V o VI) fatto salvo il rispetto della normativa sui requisiti passivi (oppure più restrittivi qualora la valutazione di clima acustico evidenzii tale necessità).

2. I nidi domiciliari (definiti ai sensi del Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 323) possono essere realizzati esclusivamente nelle classi II e III del PCCA.
3. Per le attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione, il soggetto gestore dell'attività deve, preliminarmente, presentare apposita Valutazione Previsionale di Clima Acustico che evidenzi il rispetto dei limiti di immissione e di qualità previsti per la classe II e per la specifica destinazione d'uso ovvero riporti le indicazioni sulle misure di mitigazione adeguate a ricondurre entro tali limiti i livelli di rumore, specificando la relativa tempistica.
4. Per le localizzazioni non soggette ad immissioni sonore significative, in sostituzione della Valutazione Previsionale di Clima Acustico, potrà essere presentata dichiarazione del titolare, controfirmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, di non sussistenza di immissioni acustiche dall'esterno o dagli ambienti abitativi limitrofi, come definiti dall'art 2, comma 1, lettera b) della L. n. 447/95.
5. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico dovrà comunque essere in ogni caso prodotta per abitazioni connesse strutturalmente ad attività produttive o commerciali.
6. I titolari delle attività di cui al comma 1 dovranno presentare anche apposita Documentazione Previsionale di Impatto Acustico ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo quanto disposto dall'art. 9 comma 4 del presente Regolamento.
7. In caso si rendano necessarie opere di mitigazione, al termine della loro realizzazione, esse dovranno essere sottoposte a verifica acustica e dovrà essere presentata apposita relazione tecnica che ne attesti l'efficacia, da prodursi secondo le modalità indicate nell'art. 19 del presente Regolamento.

Capo 2 – SORGENTI SONORE

Art. 6 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento la definizione di sorgente sonora fa riferimento all'art. 2, comma 1, punti c) e d) della Legge 447/95.

Art. 7 - Piani di Risanamento Acustico

1. Il superamento di uno dei due valori di attenzione, a) o b) di cui all'art. 3, ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.N. 447/95.

Art. 8 - Piani Aziendali di Risanamento Acustico (PdRA)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, sono tenute a presentare al Comune, con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/98, apposito Piano di Risanamento Acustico (PdRA), entro 20 giorni dall'accertamento del superamento.
2. L'ufficio ambiente, entro sessanta giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati nella richiesta.
3. Al termine della realizzazione degli interventi previsti nel PdRA, dovrà essere effettuata una specifica verifica acustica.
4. Le imprese che non abbiano presentato il PdRA sono comunque tenute ad adeguarsi ai limiti previsti dal PCCA, nella zona di riferimento.

TITOLO II - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO, VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO E VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.

Art. 9 - Campo di applicazione della valutazione previsionale di impatto acustico

1. Sono tenuti a produrre apposita Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VIAC) i soggetti richiedenti il rilascio:

- a) di permessi di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a);
- c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

2. In accordo con le indicazioni contenute nelle "Linee guida per l'effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 ed azioni in caso di non conformità" approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1018 del 25 settembre 2017, e fatta comunque salva la facoltà di dichiarazione della totale assenza di sorgenti sonore (macchinari e impianti) ovvero di rumorosità indotta (ad esempio parcheggi, transito mezzi, ecc.). Per le predette attività può essere prodotta, apposita dichiarazione del titolare di non sussistenza di impatto acustico.

3. In accordo con le indicazioni delle linee guida di cui al comma precedente, per attività produttiva si intende *qualsiasi attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi*.

4. Per le attività svolte all'interno di insediamenti commerciali polifunzionali, o assimilabili, per i quali sia stata redatta una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico complessiva, che non comportino l'introduzione di nuove sorgenti sonore rispetto a quelle in essa valutate, o modificazione delle stesse, potrà essere presentata dichiarazione del titolare, che attesti che le caratteristiche dell'attività sono tali per cui la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, a suo tempo presentata per l'intero insediamento, ha validità anche nel caso specifico.

5. Sono tenuti a produrre apposita Valutazione Previsionale di Impatto Acustico i soggetti titolari dei progetti o delle opere relative alla realizzazione, alla modificazione o al potenziamento, delle seguenti opere:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui alla Legge nazionale 120/2010;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

6. Sono inoltre soggetti a Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, con le medesime procedure, gli interventi sul traffico, quali:

- i piani particolareggiati del traffico urbano;
- gli interventi straordinari sulla disciplina del traffico di lunga durata;

e le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani, in particolare:

- trasporto pubblico urbano;
- servizi di raccolta rifiuti e pulizia strade.

7. I progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L. 349/86 art.6, L.R. 10/2010, art. 52 d.lgs. 152/2006, artt. 23 e seguenti e s.m.i., devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico.

8. Sono tenuti alla presentazione di una nuova Valutazione Previsionale di Impatto Acustico tutti i soggetti che eseguano delle modificazioni di impianti/infrastrutture/insediamenti di cui ai commi precedenti, a seguito delle quali sia prevista la realizzazione di interventi o la dislocazione di attività o sorgenti sonore (o la variazione delle modalità operative) tali da modificare le immissioni di rumore nell'ambiente circostante, all'esterno del confine di pertinenza dell'impianto/infrastruttura/attività (sia in ambiente interno che esterno) e non contemplate nella documentazione già presentata in Comune.

9. Nel caso in cui le modificazioni di cui al comma precedente non comportino variazioni delle immissioni di rumore, deve essere redatta apposita dichiarazione, da presentare contestualmente alla richiesta di atto autorizzativo o SCIA.

10. Nei casi di cambio di ragione sociale, subingresso e qualsiasi altra variazione che non comporti le modificazioni indicate al comma 1, e nel caso che, per la specifica attività, sia già stata presentata Valutazione Previsionale di Impatto Acustico o Valutazione di Impatto Acustico o Valutazione Previsionale del Clima Acustico, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.

11. Nei casi di cui al comma precedente per i quali non sia già stata presentata la specifica Valutazione Previsionale di Impatto Acustico o Valutazione Previsionale di Clima Acustico o Valutazione di Impatto Acustico, contestualmente alla variazione di cui al comma precedente dovrà essere presentata anche la predetta documentazione.

12. La Valutazione previsionale di impatto acustico dovrà essere redatta con le modalità e i contenuti indicati dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 857 del 21/10/2013.

Art. 10 - Campo di applicazione della Valutazione Previsionale di Clima Acustico e Impatto Acustico

1. È fatto obbligo di produrre una Valutazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2, della Legge 447/95;
- nuovi insediamenti residenziali e cambi di destinazione d'uso in residenziale di edifici inseriti nell'ambito della classe acustica V.

2. La Valutazione Previsionale di clima acustico dovrà essere redatta ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 857 del 21 ottobre 2013.

3. Per le attività esistenti, l'Ufficio Ambiente può richiedere, con opportuna motivazione, apposita Valutazione di Impatto Acustico che dimostri il rispetto dei limiti normativi.

4. Qualora i livelli di rumore misurati superino i valori limite definiti dal DPCM 14 novembre 1997 o da altre normative specifiche, dovrà essere redatto un Piano di Risanamento Aziendale conformemente al disposto dell'art. 8 del presente Regolamento.

5. In ogni caso, qualora venga segnalata una situazione di potenziale inquinamento acustico nei confronti del vicinato, potrà essere richiesta al titolare dell'attività l'effettuazione di misurazioni fonometriche presso il recettore maggiormente esposto, secondo le modalità di cui all'art. 38 del presente Regolamento. Noti i risultati delle rilevazioni strumentali e le relative valutazioni, si

richiederà, eventualmente, di adottare ulteriori misure di contenimento della rumorosità ed un successivo collaudo acustico delle stesse.

6. Alle istanze di permesso di costruire o SCIA (o atto equivalente), relative a progetti di fabbricati, con destinazione d'uso non residenziale ovvero ad uso promiscuo, per i quali il richiedente non abbia ancora definito l'attività che andrà ad insediarsi, si può prescindere dall'allegare la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico. In tal caso dovrà essere prodotta apposita dichiarazione e la documentazione relativa dovrà essere allegata all'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività nell'immobile.

TITOLO III - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Art. 11 - Campo di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni che comportano il rifacimento di elementi strutturali o non strutturali di separazione tra unità immobiliari o di impianti tecnologici degli edifici identificati alla Tabella A del D.P.C.M. 05/12/1997. Inoltre si applicano ai cambi di destinazione d'uso degli immobili.
2. Ai fini del presente titolo la definizione di ristrutturazione edilizia e quella contenuta nell'art. 3 del DPR 380/01 e negli artt. 134 comma 1 lettera h) e 135 comma 2 lettera d) della L.R.T. n. 65/2014. Si applicano inoltre le definizioni della normativa specifica sui requisiti acustici passivi degli edifici e, se non in contrasto con essa, quelle della norma UNI 11367:2010.
3. Il soddisfacimento in opera dei requisiti acustici passivi è condizione necessaria per il rilascio dell'abitabilità o dell'agibilità di un edificio.

Art. 12 - Documentazione

1. Alla richiesta di Permesso di costruire o SCIA o altro atto autorizzativo o provvedimento ai sensi della normativa vigente per le opere di cui all'articolo precedente, dovrà essere allegata una idonea documentazione tecnica (progetto acustico), a firma di tecnico abilitato, che attesti la conformità del progetto alla predetta normativa e che dovrà essere redatta secondo le linee guida approvate della regione Toscana approvate con D.G.R.T. n. 1018 del 25/09/2017.
2. Il responsabile del procedimento, qualora accerti la mancanza della documentazione di cui al comma che precede, sospende il procedimento stesso, dandone contestuale comunicazione all'interessato con richiesta di integrazione, sino all'acquisizione di quest'ultima.
3. Laddove, rispetto al progetto acustico di cui al comma 1, dovessero sopravvenire delle modifiche (es. cambiamento delle caratteristiche planivolumetriche delle unità immobiliari, scelta di materiali e/o soluzioni diverse) dovrà essere presentata, limitatamente alle parti modificate e a quelle interessate dagli effetti di tali modifiche, apposita documentazione che comprovi, mediante calcolo, il soddisfacimento dei requisiti acustici passivi anche nella nuova conformazione secondo le linee guida approvate della regione Toscana approvate con D.G.R.T. n. 1018 del 25/09/2017.
4. Al termine della costruzione dell'opera, dovrà essere presentata attestazione conclusiva di rispetto dei limiti dei requisiti acustici degli edifici, redatta secondo le modalità di cui alla D.G.R.T. n. 1018 del 25/09/2017.

TITOLO IV – ATTIVITÀ RUMOROSE DI CARATTERE PERMANENTE

Art. 13 - Campo di applicazione

1. Nel campo di applicazione rientrano i luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e i pubblici esercizi, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente, sia al chiuso che all'aperto.
2. Il presente titolo si applica inoltre a tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate allo sport, al tempo libero e allo spettacolo.
3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, per i quali si fa riferimento agli articoli del Titolo V.

Art. 14 - Classificazione delle attività

1. Per le finalità del presente titolo, le attività di somministrazione sono definite come segue:
 - a) esercizi con diffusione di musica di sottofondo anche con l'utilizzo di impianti elettroamplificati;
 - b) esercizi con svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, con l'utilizzo di impianti elettroamplificati e che si interrompono comunque entro le ore 24:00;
 - c) esercizi con svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, con l'utilizzo di impianti elettroamplificati, che proseguono oltre le ore 24:00 a seguito di rilascio di autorizzazione comunale e che comunque rispettano i limiti di zona;
 - d) esercizi con svolgimento di attività di intrattenimento, quali musica, ballo, spettacoli, esercitate in ambienti appositamente destinati ed allestiti.Inoltre si definiscono le seguenti altre attività:
 - e) sale giochi e similari con chiusura entro le ore 24:00 senza impianti elettro-amplificati o con riproduzione musicale di sottofondo modesta, ovvero non avvertibile nelle immediate vicinanze o nelle adiacenti abitazioni;
 - f) sale giochi e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati, scuole di ballo, scuole di musica, sale ballo, palestre per attività sportiva con musica, stabilimenti balneari, con l'utilizzo di impianti elettroamplificati e con chiusura entro le ore 24.00;
 - g) sale giochi e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati notturni, scuole di ballo, scuole di musica, sale prove ballo, palestre per attività sportiva con musica, stabilimenti balneari, con l'utilizzo di impianti elettroamplificati e con chiusura oltre le ore 24.00;
2. L'utilizzo di apparecchi ed impianti musicali (TV, radio, jukebox e simili) di cui al comma precedente deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - il suono degli strumenti o apparecchi deve sempre essere mantenuto a tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica o privata;
 - è vietato collocare strumenti o apparecchi o diffusori sonori di qualsiasi genere all'esterno degli esercizi o dei circoli, salvo che un'apposita Valutazione Previsionale di Impatto Acustico o Valutazione di Impatto Acustico ne dimostri la compatibilità con i limiti normativi vigenti.

Art. 15 – Istanza per esercizio di attività rumorosa permanente

1. L'istanza per l'utilizzo di strutture da adibirsi ad attività di cui al presente titolo deve essere corredata da idonea Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e trasmessa al S.U.A.P. in via telematica.

2. Il responsabile del procedimento, qualora accerti la mancanza della documentazione di cui al comma precedente, sospende il procedimento stesso, dandone contestuale comunicazione all'interessato con richiesta di integrazione, sino all'acquisizione di quest'ultima.
3. Il responsabile del procedimento trasmette all'Ufficio Ambiente, la documentazione suddetta per l'acquisizione del parere di competenza.
4. Entro i 45 giorni successivi all'inizio dell'attività, dovrà essere prodotta la valutazione prevista dal DPCM 215/99 (laddove applicabile).

TITOLO V - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 16 - Definizioni e campo di applicazione

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio; sono da escludersi le attività dello stesso tipo che si svolgano per oltre 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, nella stessa localizzazione.
2. Sono pertanto da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, ai sensi del presente Regolamento, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre e manifestazioni straordinarie a carattere commerciale, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro necessari, per la buona riuscita della manifestazione, dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei inferiori o uguali a 30 giorni.
3. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi, solo se a supporto dell'attività principale licenziata.
4. Le attività rumorose temporanee sono consentite qualora rispettino i limiti di emissione e immissione assoluta previsti dal PCCA ed i valori limite differenziali, previa Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.
5. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente Regolamento, qualora gli organizzatori prevedano di superare tali limiti, secondo le modalità riportate al capo 3 del presente Titolo V.

Capo 1 – SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Art. 17 – Localizzazione delle aree

1. Salvo quanto previsto dall'art. 16 comma 3, relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione e la disciplina delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del PCCA.

Art. 18 - Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. La comunicazione di esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nell'ambito delle aree individuate dal PCCA, dovrà essere indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (dei seguito denominato SUAP) almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa.
2. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle richiamate all'art. 17, dovrà essere indirizzata al Comune specifica domanda di autorizzazione, accompagnata dalla relativa Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.
3. Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo reputi necessario superare i limiti di livello sonoro o di orario indicati nel presente Regolamento e ritenga di rientrare nell'ambito di una deroga, dovrà presentare domanda di autorizzazione in deroga, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, completa della documentazione prevista all'art. 27 del presente Regolamento.
4. Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo reputi necessario superare i limiti di livello sonoro o di orario indicati nel presente Regolamento e ritenga di non rientrare nell'ambito di una deroga di tipo semplificato, dovrà presentare domanda di autorizzazione in deroga, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, completa della documentazione prevista all'art. 28 del presente Regolamento.

5. Il SUAP, valutate le motivazioni e la documentazione presentata, sentiti gli organi preposti, può autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti del presente Regolamento, ovvero richiedere, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda in bollo di autorizzazione in deroga, integrazioni alla documentazione presentata, indicando i tempi limite per la consegna della predetta documentazione integrativa.

6. Per i casi di cui al comma 4, il SUAP trasmette immediatamente, completa della documentazione di cui all'art. 28 del presente Regolamento, l'intera predetta documentazione alla ASL competente per territorio, ai fini dell'espressione dello specifico parere di competenza.

7. In caso di richiesta di integrazioni il termine di cui al comma precedente decorre dal ricevimento della documentazione integrativa.

8. Sarà possibile per ciascun gestore/organizzatore modificare le date di svolgimento delle manifestazioni, nell'ambito del numero assegnatogli, inoltrando apposita comunicazione al Ufficio Ambiente, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione prevista nel programma o di quella sostitutiva.

Art. 19 - Limiti massimi, orari ed accorgimenti per la riduzione del disturbo, nelle aree individuate dal PCCA per spettacoli temporanei

1. La localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del dal PCCA.

2. All'interno aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto, le attività temporanee e manifestazioni potranno essere esercitate secondo le modalità di seguito indicate:

70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00

60 dB dalle ore 22.00 alle ore 01.00

3. Nella sola Area Feste, le attività temporanee e manifestazioni potranno essere esercitate secondo le modalità di seguito indicate:

70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00

65 dB dalle ore 22.00 alle ore 01.00

60 dB dalle ore 01.00 alle ore 03.00

Capo 2 – CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

Art. 20 - Orari ed accorgimenti per la riduzione del disturbo da rumore

1. Ai fini del presente articolo si definiscono:

- periodo invernale l'intervallo compreso tra il 1 ottobre e il 31 maggio;
- periodo estivo l'intervallo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre.

2. L'attività dei cantieri è svolta nei giorni feriali, con divieto la domenica e nei giorni festivi nelle aree urbanizzate, con la seguente articolazione territoriale e periodale:

- durante il periodo invernale dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nelle aree urbanizzate e comunque in prossimità di abitazioni e attività turistico ricettive; dalle 7:00 alle 20:00 nel restante territorio comunale;
- durante il periodo invernale dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30 nelle aree urbanizzate e comunque in prossimità di abitazioni e attività turistico ricettive; dalle 7:00 alle 20:00 nel restante territorio comunale;

3. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (es.: gettate di calcestruzzo, pavimenti in cemento etc.), ovvero che richiedano un processo di lavorazione continua che, se interrotta, può causare

danni all'opera stessa, per essere svolte in deroga agli orari di cui ai precedenti commi, dovranno essere preventivamente autorizzate, previa presentazione di apposita richiesta.

4. All'interno dei cantieri, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali finalizzati a minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

5. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altro tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.

6. Per le opere pubbliche concernenti lavori ferroviari e stradali di particolare importanza, potrà essere autorizzato anche il lavoro in orario notturno.

7. Per contemperare le esigenze dei cantieri con i quotidiani usi degli ambienti confinanti, al titolare del cantiere è fatto obbligo di dotarsi di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive UE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività.

Capo 3 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 21 – Generalità

1. Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti del presente Regolamento, il legale rappresentante dell'attività deve presentare al Comune domanda motivata, completa della documentazione prevista agli articoli 24, 27 e 28.

2. Di norma, non si concedono deroghe semplificate alle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate a distanza inferiore a 200 m dalle aree occupate dalle attività di cui all'art. 4 comma 1 ovvero in zone ricadenti in classe I.

3. La violazione delle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente Regolamento.

4. Il Comune istituisce un registro delle deroghe presso l'Ufficio Ambiente.

Art. 22 - Cantieri edili - provvedimenti di deroga semplificati

1. Per le attività che rientrano nelle condizioni sotto elencate, possono essere rilasciate deroghe alle condizioni indicate, previo accertamento della completezza della documentazione necessaria.

Orario dei lavori:

L'attivazione delle macchine rumorose ed in genere i lavori rumorosi, come definiti dall'art. 21 del presente Regolamento, in deroga, dovrà svolgersi in conformità a quanto stabilito Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.2/R del 08/01/2014 e s.m.i. (Regolamento 38/R/2014).

Art. 23 - Autorizzazioni in deroga in forma semplificata per attività temporanee e manifestazioni da svolgersi nelle aree di cui al punto 4.2, lettera c) dell'Allegato 4 al D.P.G.R.T. n. 2/R del 8 gennaio 2014 e s.m.i.

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.P.G.R.T. n. 2/R del 8 gennaio 2014 e s.m.i., possono essere rilasciate autorizzazioni in deroga in forma semplificata, per attività temporanee e manifestazioni che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, da svolgersi in aree diverse da quelle destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, ricadenti in classe III, IV e V e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo, nel rispetto delle seguenti condizioni e le attività devono essere svolte da:

- le Organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991 n. 266 ed iscritte nell'apposito registro regionale istituito ai sensi dell'art. 4, Legge regionale Toscana n. 28/1993 e s.m.i;
- le Pro Loco iscritte nell'apposito albo provinciale di cui all'art. 22, comma 2, della legge regionale 42/2000 e per le finalità di cui al comma 1 del suddetto articolo;
- le Cooperative sociali come definite all'art. 1 della legge 381/91 iscritte nell'albo regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 87/97;
- le ONLUS, come definite all'art. 10 del D.Lgs 460/97;
- le Associazioni/Società sportive dilettantistiche in relazione ad attività ludico-motorie;
- le Associazioni di promozione sociale come definite dall'art. 2, comma 1, della legge 383/2000 ed iscritte nel registro regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 42/2002;
- gli Enti pubblici.

Le manifestazioni, che devono essere effettuate esclusivamente per le finalità proprie dei suddetti Soggetti, devono rispettare le seguenti condizioni:

- orario: dalle ore 10:00 alle ore 24:00;
- limiti di emissione da rispettare in ambiente esterno:
 - 70 dB(A) dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e 60 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00;
 - 65 dB(A) dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e 55 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00, negli ambienti interni, a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra dell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell'edificio interessato dalle emissioni sonore;
- durata:
 - nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre trenta giorni nel corso dell'anno, nel caso di evento da svolgersi in area classificata classe V, venticinque giorni all'anno in aree di classe IV e venti giorni all'anno in aree di classe III, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro e cinque giorni per attività al chiuso;
 - concorrono al raggiungimento dei limiti di durata complessivi di cui sopra anche le deroghe di cui all'articolo 16, comma 1, del regolamento eventualmente rilasciate nella medesima area.

2. In fase di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione verrà verificato se l'attività prevista rientra nelle specifiche finalità del Soggetto organizzatore.

3. Per le manifestazioni aventi durata complessiva superiore a 3 giorni, anche non consecutivi, la suddetta istanza è corredata da:

- a. l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
- b. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
- c. una relazione redatta da un tecnico competente di cui all'articolo 16 della l.r. 89/1998, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei ricettori.

4. Per le manifestazioni successive alla prima oggetto di autorizzazione, quest'ultima si rinnova automaticamente a seguito di specifica richiesta, da presentarsi almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'evento, nella quale si dichiara, mediante autocertificazione, che la manifestazione si svolgerà con le stesse modalità di quella autorizzata in precedenza.

Per le manifestazioni di durata superiore a tre giorni anche non consecutivi, la documentazione prodotta in sede di prima autorizzazione, già presente agli atti del Comune, conserva validità per un ulteriore anno, qualora le condizioni di svolgimento rimangano invariate.

5. Sono escluse dalle limitazioni del presente titolo, le manifestazioni di cui all'art.1 comma 2 del presente regolamento, a condizione che sia assicurato il ricorso a tutte le misure necessarie per ridurre il rumore.

Art. 24 - Emergenze

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, e concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, mediante comunicazione al Comune.

Art. 25 - Documentazione da presentare per i provvedimenti di deroga semplificati

1. Per le attività che rientrano nelle condizioni di deroga semplificata, alla domanda di autorizzazione, presentata secondo la modulistica di cui all'art. 22, comma 1, deve essere allegata la documentazione descritta di seguito:

1.1. Cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura

a) Per durate inferiori a 5 giorni lavorativi:

a1. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziati gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.

a2. Attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dall'art.23 del presente Regolamento.

b) Per durate superiori a 5 giorni lavorativi:

b1. Una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga.

b2. Un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica.

b3. Un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo.

b4. L'individuazione della classificazione acustica dell'area dove dovranno svolgersi le attività e delle zone interessate dal disturbo.

b5. Stima previsionale dei livelli di rumore indotti dal cantiere, in corrispondenza del recettore maggiormente interessato, con descrizione delle tecniche di calcolo previsionale adottate, dei dati in ingresso e dei risultati ottenuti e confronto con i limiti di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

b6. Una pianta dettagliata (almeno in scala 1:10.000) e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione o di altri ricettori sensibili interessati.

b7. Una planimetria con la localizzazione, per quanto possibile, nell'ambito dell'area di cantiere dei macchinari e degli impianti rumorosi.

b8. Apposita documentazione fotografica.

I documenti indicati ai punti b1, b2, b3, b4 e b5 dovranno essere redatti da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 16 L.R 89/98 e dell'art. 2 comma 6 della L.N. 447/95. In essi dovrà essere riportata documentazione che attesti l'iscrizione del Tecnico firmatario nell'elenco dei Tecnici Competenti In Acustica Ambientale.

Art. 26 - Documentazione da presentare per i provvedimenti di deroga non semplificati

1. Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni, la richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione descrittiva

dell'attività che si intende svolgere, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che contenga:

- a) un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- b) una pianta dettagliata (almeno in scala 1:10.000) e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione (o di altri ricettori sensibili) potenzialmente disturbati e delle classi acustiche interessate;
- c) per i cantieri, una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;
- d) planimetria con individuazione della localizzazione dei macchinari e degli impianti rumorosi;
- e) apposita documentazione fotografica.

2. La relazione di cui al comma precedente dovrà definire:

- la durata della manifestazione o del cantiere;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- i limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle diverse attività previste;
- la stima previsionale dei livelli di rumore indotti dall'attività rumorosa temporanea in corrispondenza del recettore maggiormente interessato con descrizione delle tecniche di calcolo previsionale adottate, dei dati in ingresso e dei risultati ottenuti.

Nella relazione dovrà essere riportata documentazione che attesti l'iscrizione del Tecnico firmatario nell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale.

Art. 27 - Validità della documentazione di deroga semplificata e non semplificata

1. La documentazione di deroga di cui agli artt. 27 e 28, per le manifestazioni a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto, è da ritenersi valida per due anni, nel caso che le condizioni di svolgimento rimangano immutate. A tale scopo l'organizzatore della manifestazione dovrà presentare al Ufficio Ambiente l'apposita dichiarazione che attesti la costanza delle condizioni.

2. La procedura di cui al comma precedente non si applica in presenza di manifestazioni che facciano ricorso a gruppi musicali ed artisti diversi, in contemporanea assenza di un singolo impianto di diffusione sonora, opportunamente tarato e dotato di limitatore, da utilizzare per tutti ovvero si preveda l'utilizzo di più impianti diversi di diffusione sonora. In tal caso deve essere redatta nuovamente la documentazione prevista.

TITOLO VI - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 28 - Macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito tutti i giorni, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico, nelle aree adiacenti, ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente ovvero essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 29 - Utilizzo di altoparlanti per pubblicità, vendita e comizi

1. L'uso di altoparlanti è consentito nei giorni feriali dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
2. Nelle attività di vendita ambulante (compreso il mercato cittadino) è vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD, DVD o altri prodotti simili, limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
3. Nelle manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, processioni religiose, purché di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e comunque non oltre le ore 20.00, è consentito l'uso di apparecchi portatili di amplificazione della voce.

Art. 30 - Cannoncini anti volatili

1. L'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito dalle ore 8:00 alle ore 21:00, nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni (comunque a non meno di 100 metri) e con la bocca di sparo non orientata verso di esse;
 - fascia oraria: 8:00 - 13.00 e 15.00 - 21.00: cadenza di sparo massima ogni 3 minuti;
 - fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo massima ogni 6 minuti.

Art. 31 - Macchine agricole

1. L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali, la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi, in deroga ai limiti della classificazione acustica, è consentito dalle ore 6:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali (sabato compreso) e dalle ore 6:00 alle ore 13:00 nei giorni festivi.
2. Relativamente alle emissioni rumorose, le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 32 - Allarmi acustici

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme acustico antifurto, installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, non si applicano i limiti del presente Regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il tempo di 15 minuti primi nel periodo di riferimento diurno o notturno.

Art. 33 – Autolavaggi

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lance, ecc.) nell'ambito di qualsiasi impianto di autolavaggio (siano essi inseriti in impianti stradali di distribuzione carburanti o meno) è consentito, previo ottenimento del nulla osta di cui al comma 6 dell'art.8 della Legge 447/1995 e successive modifiche e integrazioni, a seguito della presentazione di apposita Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.
2. Nel dettaglio, il funzionamento nell'ambito delle zone residenziali è consentito:
 - nei giorni feriali: nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 22:00;
 - nei giorni festivi: nella fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 21:00.
3. Eventuali suddivisioni di orario differenti potranno essere concesse solo previa dimostrazione, mediante Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, della compatibilità con i limiti normativi applicabili.

Art. 34 - Altre attività rumorose

1. L'esercizio di tutte le attività rumorose o potenzialmente rumorose (es. piccoli lavori svolti in proprio), non previste ai precedenti articoli, è consentito dalle ore 09:00 alle ore 20:00.
2. Nel periodo estivo, come definito all'art. 21, comma 2 le attività di cui al comma precedente sono vietate per l'intera giornata festiva e del sabato e dalle ore 13:30 alle ore 15:30 negli altri giorni feriali.
3. Le limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano al di fuori delle aree urbanizzate.

TITOLO VII - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

Capo 1 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Art. 35 – definizioni, caratteristiche e documentazione

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, i Piani per gli Insediamenti Produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

TITOLO VIII - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 36 - Controlli sulle immissioni di rumore

1. L'amministrazione Comunale si riserva di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni di abitanti della zona interessata, eventuali controlli necessari alla verifica della compatibilità delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini, nonché del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.
2. I controlli di cui al comma 1 possono essere eseguiti avvalendosi dell'ARPAT; i medesimi controlli potranno essere effettuati da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Comunque dovranno avvenire sempre congiuntamente alla Polizia Municipale.
3. L'Amministrazione comunale non è competente in relazione alle controversie tra soggetti privati.
4. I cittadini che intendano presentare una segnalazione di disturbo da inquinamento acustico devono effettuarla in forma scritta.

Il Ufficio Ambiente valuterà la richiesta e, nel caso la stessa risulti accoglibile, attiverà la procedura di cui all'allegato A della D.G.R.T. n. 490/2014 del 16/06/2014.

5. Il costo dei rilievi fonometrici, eseguiti a seguito di esposti di cittadini nei confronti di un'attività produttiva o commerciale, sarà a carico di quest'ultima qualora i valori misurati superino i limiti imposti dalla normativa vigente, mentre sarà a carico del soggetto che ha presentato l'esposto, qualora i valori misurati risultino entro i limiti di legge.
6. L'ARPAT e Corpo di Polizia Municipale, in quanto organi accertatori, provvedono ad effettuare le misurazioni fonometriche, ad elevare sanzioni (ove dovute) e ad inviare al Ufficio Ambiente un rapporto con l'indicazione dei rilievi fonometri effettuati, nonché di eventuali misure da adottare.

Art. 37 – Sanzioni

1. Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dell'art. 10 della Legge 447/1995 e dall'art. 17 della L.R. 89/98.
2. A seguito di accertamento del superamento di cui al precedente comma, il Comune richiede la redazione del PdRA di cui all'art. 10 del presente Regolamento e può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino alla realizzazione degli interventi in esso contenuti. In caso di inottemperanza

all'ordinanza, il Comune può procedere alla confisca amministrativa delle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore che causano il superamento dei limiti.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

4. A seguito di accertamento della violazione di cui al precedente comma, il Comune può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino alla messa in atto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione in deroga, ovvero alla realizzazione delle opere di mitigazione finalizzate a ricondurre la sorgente nei limiti normativi previsti. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e, se necessario, alla confisca amministrativa delle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore che causano il superamento dei limiti.

5. La mancanza della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, Valutazione di Impatto Acustico o Valutazione Previsionale di Clima Acustico comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

6. In caso di non ottemperanza alla richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, in merito alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, Valutazione di Impatto Acustico o Valutazione Previsionale di Clima Acustico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

7. L'esercizio di un'attività, svolta in modo difforme da quanto dichiarato in sede di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, Valutazione di Impatto Acustico o Valutazione Previsionale di Clima Acustico ovvero di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 14, comma 3, comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995) e l'eventuale applicazione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i.. Il Comune può ordinare la sospensione delle attività e/o il divieto di utilizzo delle sorgenti non analizzate in sede di redazione della documentazione predetta.

8. Le imprese di cui all'art. 8, comma 1 del presente Regolamento, che abbiano omesso di presentare, entro il termine previsto dallo stesso comma, il relativo PdRA, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

9. La mancata realizzazione dell'intervento di bonifica entro il termine individuato nel PdRA ovvero indicato dal Comune, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

10. In caso di persistente inadempimento agli obblighi richiamati al comma 8, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, procede ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.

11. Per le violazioni degli articoli del presente Regolamento non espressamente richiamate ai commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

12. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

13. L'inosservanza delle ordinanze di cui al comma precedente è punita, a seconda della gravità, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.323,00 a Euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della Legge 447/1995).

14. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono erogate dalla Polizia Municipale.

15. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente adottati dall'autorità sanitaria, per ragioni di igiene.

16. Nel caso di attivazione della procedura prevista per la SCIA di cui all'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., come modificata dal D.L. 31 maggio 201, n. 78, il Comune, a seguito della verifica della documentazione prodotta in merito alla normativa sulla tutela dall'inquinamento acustico, effettuata dall'Ufficio Ambiente, ed in presenza di evidenti carenze di essa, può adottare i provvedimenti di cui all'art. 19, comma 3, della Legge 241/1990 e s.m.i.

17. Laddove, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 38, si evidenzi l'impossibilità di ricondurre i livelli di rumore dovuti all'attività all'interno dei limiti normativi, con conseguente danno per la salute, il Comune può intervenire secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 – Abrogazioni e norme di raccordo

1. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento comunale in contrasto con il presente.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente.